

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale: “Disposizioni per il recepimento degli accordi tra la Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze, in attuazione dell’articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015, e norme per la regolazione dei rapporti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015 e alle tabelle di cui agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015.”

Sommario:

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Recepimento degli accordi sui beni immobili

Art. 3 – Subentro nella proprietà di beni immobili

Art. 4 – Cessioni in uso per funzione. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015

Art. 5 – Subentro nella proprietà di beni mobili

Art. 6 – Caselli idraulici

Art. 7 – Canali irrigui delle province di Lucca e Massa-Carrara

Art. 8 – Successione nei rapporti onerosi

Art. 9 – Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015

Art. 10 – Disposizioni finali

Art. 11 – Norma finanziaria

Art. 12 – Entrata in vigore

Allegati: A, B, C, D, E, F, G, H

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Considerato quanto segue:

1. Il processo di riordino delle funzioni della province e della Città metropolitana si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, secondo quanto risulta dagli accordi organizzativi previsti dall’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015;
2. La Giunta regionale ha provveduto a formalizzare gli accordi organizzativi per il subentro della Regione nei beni e in rapporti in corso, ai sensi dell’articolo 10, commi 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015, stabilendo, in conformità alla legge, l’immediata efficacia delle parti di detti accordi relative al trasferimento a titolo gratuito dei beni mobili e dei rapporti per i quali non sussistono

- oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel bilancio regionale. È comunque opportuno prevedere che, in sede di verbale di consegna dei beni mobili, ne sia accertata l'effettiva presenza, il funzionamento e la funzionalità;
3. Occorre che, invece, le parti degli accordi relative ai beni immobili (trasferimento in proprietà, cessione in uso, locazione) e quelle relative ai rapporti onerosi siano recepite in legge, ai sensi dell'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015;
 4. È necessario disporre sulla decorrenza del trasferimento dei beni immobili e dei rapporti che li riguardano, stabilendo, di norma, detta decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo stesso tempo, è opportuno modificare il soggetto tenuto alla trascrizione delle cessioni in uso, ponendo detto adempimento in capo alla Regione;
 5. È necessario dettare disposizioni specifiche per regolare taluni rapporti, nonché, in attuazione di quanto stabilito dalle leggi regionali 70/2015 e 70/2016, aggiornare le tabelle relative alla spesa di personale;
 6. Gli immobili adibiti a caselli idraulici e le relative pertinenze non costituiscono alloggio di servizio. A tal fine i rapporti regolati da convenzioni per uso abitativo dei caselli idraulici sottoscritti dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze decadono a far data dal 31 dicembre 2016. In fase di prima applicazione, al fine di individuare, ove necessario, soluzioni abitative alternative, ai sorveglianti e ufficiali idraulici che risultano assegnatari di caselli idraulici sulla base di specifici atti delle amministrazioni provinciali o di quanto disposto negli accordi, è consentito mantenere la disponibilità degli alloggi con l'applicazione di un canone annuo pari a euro 1500,00. Al termine della fase di prima applicazione, i caselli idraulici sono soggetti al regime giuridico corrispondente al perseguimento delle finalità cui risultano destinati. I rapporti con gli occupanti i caselli idraulici, diversi dai sorveglianti e ufficiali idraulici sono disciplinati a decorrere dal 1° gennaio 2017 ai sensi della l.r. 77/2004 e del d.p.g.r. 60/R/2005;
 7. È opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni generali

1. La presente legge, a norma dell'articolo 10, comma 16, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"), dispone sul recepimento degli accordi organizzativi tra la Regione Toscana, le province e la Città metropolitana, come formalizzati ai sensi degli articoli 6, comma 2 bis, e 10, comma 13, della legge medesima.
2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro e la regolazione dei rapporti, per il successivo trasferimento di beni non disciplinato negli accordi, per l'aggiornamento del costo del personale trasferito.
3. Le disposizioni contenute negli accordi di cui agli allegati da A a F si applicano per quanto non previsto diversamente dalla presente legge.

Art. 2

Recepimento degli accordi sui beni immobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili delle province e della Città metropolitana di Firenze secondo quanto previsto dagli allegati da A a F della presente legge, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i casi di trasferimento successivo previsti dall'articolo 3. Resta fermo l'immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.

2. La Regione Toscana, le province e la Città metropolitana provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 e dagli allegati da A a F della presente legge.
3. Gli allegati da A a F indicano gli immobili per i quali la Regione subentra nei contratti di locazione, previo assenso del locatore. L'assenso può essere acquisito dalle province e dalla Città metropolitana o direttamente dalla Regione. L'assenso del proprietario determina la successione nel contratto a far data dal 1° gennaio 2017. La successione comporta l'adempimento delle obbligazioni a carico della Regione che sono in scadenza a far data dal 1° gennaio 2017.

Art. 3

Subentro nella proprietà di beni immobili

1. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dall'ente locale e dall'ufficio regionale competente in materia di patrimonio.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, avviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi in cui specifiche disposizioni contenute negli allegati da A a F prevedano che il bene sia trasferito a seguito di puntuale identificazione catastale del bene derivante da frazionamento. In tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
3. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili, nei casi in cui non risulta effettuata la trascrizione del bene da parte dell'ente locale, avviene solo a seguito del completamento delle procedure inerenti la pubblicità immobiliare da espletarsi a cura dell'ente cedente.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, l'ente cedente continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015, inserito dalla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017).
5. Per il trasferimento dei canali irrigui delle province di Lucca e di Massa-Carrara si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4

Cessioni in uso per funzione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

1. L'atto di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati negli allegati da A a F è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l'immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso l'ente cedente continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015, inserito dalla l.r. 88/2016.
2. Al comma 13 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015, le parole "deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere trascritto dalla Regione".

3. Per effetto di quanto stabilito dal comma 2 non si applicano le previsioni degli accordi allegati alla presente legge, relative all'obbligo di trascrizione degli atti di cessione in uso da parte degli enti cedenti.

Art. 5

Subentro nella proprietà di beni mobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili dalla data stabilita negli accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale a norma dell'articolo 10, comma 16 bis, della l.r. 22/2015.
2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà dell'ente locale, ancorché contenuto nell'elenco ricognitivo allegato all'accordo.
3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli elenchi allegati agli accordi formalizzati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 22/2015, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.
4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 6

Caselli idraulici

1. I caselli idraulici non costituiscono alloggio di servizio.
2. I rapporti regolati da convenzioni per uso abitativo dei caselli idraulici sottoscritti dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze decadono a far data dal 31 dicembre 2016.
3. In fase di prima applicazione, i sorveglianti e ufficiali idraulici che risultano assegnatari dei caselli idraulici, sulla base di un atto della provincia o della Città Metropolitana di Firenze o di quanto previsto negli accordi di cui all'articolo 10 della l.r. 22/2015, possono mantenere la disponibilità dei medesimi alloggi non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 "Legge forestale della Toscana") e del decreto del Presidente della Giunta 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), ai soggetti di cui al comma 3 è applicato un canone annuo di 1500,00 euro. I rapporti con i sorveglianti e ufficiali idraulici di cui al comma 3 sono regolati con convenzione, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, i caselli idraulici sono soggetti al regime giuridico corrispondente al perseguimento delle finalità cui risultano destinati.
6. I rapporti con i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano assegnatari dei caselli idraulici, sono disciplinati ai sensi della l.r. 77/2004 e del d.p.g.r. 61/R/2005.

Art. 7

Canali irrigui delle province di Lucca e Massa-Carrara

1. I canali irrigui, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, delle province di Lucca e di Massa-Carrara, già oggetto di trasferimento dalla Regione alle province medesime, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della Regione a seguito di ricognizione dei soli canali per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.
2. La Regione provvede alla ricognizione in collaborazione con la provincia interessata.
3. In conformità a quanto disposto dallo Stato e dalla Regione al momento di precedente trasferimento dei canali irrigui, i canali, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, che, a seguito della ricognizione, non risultano più funzionali alla funzione irrigua, sono trasferiti ai comuni nei cui territori insistono. I beni che risultano appartenenti al demanio dello Stato sono trasferiti previa sdemanializzazione.
4. Alla ricognizione dei canali da trasferire alla Regione e ai comuni si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il trasferimento del bene avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'ente locale e dell'ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna.

Art. 8

Successione nei rapporti onerosi

1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, comprese le locazioni di immobili, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati negli allegati da A a F, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Per la successione nelle locazioni di immobili si applica l'articolo 2, comma 3. Per la successione negli altri rapporti onerosi indicati nei suddetti allegati la successione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015

1. La tabella "Costo del personale – anno 2014" dell'allegato D alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) è sostituita dalla tabella di cui all'allegato G alla presente legge. La tabella tiene conto dell'ulteriore personale trasferito dalle province alla Regione e delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19, comma 9 quinquies, della l.r. 70/2015.
2. La tabella di cui all'allegato D bis alla l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato H alla presente legge. L'allegato tiene conto delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19, comma 9 quinquies, della l.r. 70/2015.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Restano fermi gli effetti degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti negli allegati da A a F della presente legge, per la parte in cui la deliberazione della Giunta regionale ne ha disposto l'efficacia a norma dell'articolo 10, comma 16 bis, della l.r. 22/2015.

2. Le province e la Città metropolitana restano titolari dei rapporti, connessi all'attuazione di convenzioni, accordi, interventi in corso, quantunque relativi alle funzioni trasferite, fino all'estinzione dei rapporti medesimi.
3. Per effetto del trasferimento dei beni immobili come individuati, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, dagli accordi recepiti dalla presente legge, cessano i vincoli che risultano posti dalla precedente legislazione regionale sulla destinazione d'uso dei beni che, già trasferiti dalla Regione alle province e alla Città metropolitana per l'esercizio delle medesime funzioni di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2015, restano nella proprietà delle province e della Città metropolitana in quanto non più necessari, in tutto o in parte prevalente, all'esercizio della funzione da parte della Regione. Della cessazione del vincolo sul singolo bene immobile, e fatta salva la trascrizione della eventuale cessione in uso sulla parte del bene che risulti ancora destinata all'esercizio delle funzione regionale, si dà atto con provvedimento della struttura regionale competente, previa richiesta dell'ente locale.

Art. 11
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 è stimata la spesa di euro 4.027.650,00 per l'anno 2017 e di euro 4.021.650,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 è stimata la spesa di euro 235.424,27 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 06 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti" del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
3. Per l'attuazione di quanto previsto all'allegato F (parte seconda) alla presente legge, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, è stimata la spesa di euro 38.348,38 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti". Alla regolazione contabile dell'operazione di accollo del debito per il valore residuo di euro 634.529,83 si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2017, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.
4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3 al bilancio di previsione finanziario vigente 2017-2019, annualità 2017, 2018 e 2019 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
 - anno 2017
 - in diminuzione Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", Programma n. 03 "Altri fondi" titolo 1 "Spese correnti" per euro 38.348,38
 - in aumento Missione n. 50 "Debito pubblico", Programma n. 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 25.940,35
 - in aumento Missione n. 50 "Debito pubblico", Programma n. 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 4 "Rimborso prestiti" per euro 12.408,03

in diminuzione Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", Programma n. 03 "Altri fondi" titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 634.529,83

in aumento Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma n. 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 634.529,83.

- anno 2018

in diminuzione Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", Programma n. 03 "Altri fondi" titolo 1 "Spese correnti" per euro 38.348,38

in aumento Missione n. 50 "Debito pubblico", Programma n. 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 25.425,39

in aumento Missione n. 50 "Debito pubblico", Programma n. 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 4 "Rimborso prestiti" per euro 12.922,99

- anno 2019

in diminuzione Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", Programma n. 03 "Altri fondi" titolo 1 "Spese correnti" per euro 38.348,38

in aumento Missione n. 50 "Debito pubblico", Programma n. 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 24.889,07

in aumento Missione n. 50 "Debito pubblico", Programma n. 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 4 "Rimborso prestiti" per euro 13.459,31

5. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.
6. Agli oneri di cui al comma 3, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, per le annualità dal 2020 al 2044, si fa fronte, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L.R. n. 1/2015, con legge di bilancio.

Art. 12 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.